

(N. 376)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(PRETI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

NELLA SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1979

Modifica di talune disposizioni del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni il settore dei veicoli attrezzati per campeggio e turismo ha registrato un notevole incremento ed una rilevante evoluzione, fattori che hanno inciso profondamente anche sulle caratteristiche costruttive e nel campo di impiego dei veicoli a tale scopo attrezzati.

Inoltre, come noto, la legge 5 maggio 1976, n. 313, ha introdotto nuovi limiti ai pesi ed alle dimensioni dei veicoli industriali il

che ha apportato, anche sul piano normativo, innovazioni nel settore.

In considerazione di quanto sopra detto è stata avvertita la necessità di integrare e ove necessario modificare le disposizioni contenute nel vigente codice della strada attinenti ai veicoli in questione, allo scopo di offrire una base normativa più stabile, più completa e più adeguata alle reali esigenze del settore, sia nei riflessi della pro-

duzione che della sicurezza della circolazione.

Le conseguenti modifiche legislative si inseriscono necessariamente nelle disposizioni del codice della strada già modificate dalla legge 5 maggio 1976, n. 313. In tale ambito si è quindi manifestata l'opportunità di introdurre nel contempo taluni aggiustamenti alla predetta legge che si sono appalesati necessari in sede di prima applicazione della legge stessa.

Tutte le modifiche sono state oggetto di approfondito esame della materia con la collaborazione degli enti e delle associazioni delle categorie interessate anche alla luce dei lavori in atto in sede internazionale ed in particolare in sede ONU a Ginevra.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge le cui disposizioni vengono di seguito illustrate.

Articoli 1 e 2. - Lunghezza. — Il codice della strada vigente non definisce le *autocaravan*, le *caravan* ed i rimorchi per il trasporto di attrezzature sportive.

Tenuto conto dei particolari limiti costruttivi necessari per tali veicoli, previsti anche in sede internazionale, si è ritenuto necessario stabilire lo specifico inquadramento relativo.

Articolo 3. — La legge 5 maggio 1976, n. 313, ha, contrariamente alla precedente normativa, precisato che la lunghezza dei rimorchi è comprensiva degli organi di traino. Ciò ha, di fatto, portato ad una riduzione della lunghezza totale dei rimorchi valutabile da metri 1,20 a metri 1,50. Tale riduzione ha determinato una profonda turbativa nel settore della produzione ed utilizzazione dei rimorchi ad un asse ed in particolare delle *caravan* e pertanto si rende necessario il ripristino della precedente situazione elevando il limite della lunghezza totale stabilito dalla citata legge n. 313 del 1976 a metri 7,50, compresi gli organi di traino.

Con l'occasione sono stati rettificati altri limiti di lunghezza dati dalla ricordata legge n. 313 in quanto incompatibili con la produzione. Tale è il caso del limite di lunghezza dei semirimorchi ad un asse stabilito in metri 6,50 che è stato abolito in quanto restrittivo e non necessario e l'incremento della lunghezza degli autosnodati per l'allineamento agli *standards* di produzione europea.

Per contro sono state imposte particolari limitazioni costruttive per le *caravan*, riprese da norme internazionali, necessarie per garantire la sicurezza della circolazione, adeguate alle esigenze della utilizzazione e conformi agli indirizzi costruttivi.

Articolo 4. — L'imposizione di un limite di velocità è dettato da motivi di sicurezza, conseguenti ad obiettive considerazioni tecniche sulla stabilità di marcia di treni costituiti da un'autovettura e da un rimorchio, tenuto anche conto del particolare sistema di frenatura dei treni stessi.

Articolo 5. — L'ammissibilità dell'entità degli sbalzi è stata regolata per le *caravan* come per gli autoveicoli ad uso speciale.

E pertanto è stato integrato l'articolo 221 del vigente regolamento d'esecuzione del codice della strada.

Articolo 6. — Si è addivenuti ad una definizione del peso rimorchiabile in linea con le norme internazionali e per evidenti motivi di sicurezza.

Articolo 7. — Tratta dei termini di applicazione delle norme, prevedendo un periodo transitorio per l'adeguamento della produzione in atto.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento già approvato dal Senato nel corso della VII legislatura (atto n. 1084), trasmesso alla Camera dei deputati (atto numero 2176) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunta, dopo la lettera *i*), la seguente:

« *l*) *auto-caravan*: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente ».

La definizione di cui alla lettera *g*) dello stesso articolo 26, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, numero 313, è sostituita dalla seguente:

« *g*) *autotreni*: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119 costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni a vela od alianti; costituiscono altresì un'unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un *caravan* o da un rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche e sportive ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

« *e*) *caravan*: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozze-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria, attrezzato per essere adibito ad alloggio a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive quali imbarcazioni, alianti od altre ».

Art. 3.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 313, sono sostituiti dai seguenti:

« La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,50 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50; la carrozzeria delle *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30 e l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata; la lunghezza totale delle *auto-caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, ad uno o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18. Gli autosnodati per trasporto di persone possono raggiungere la lunghezza massima di metri 16,50 se a tre assi e metri 18 se a quattro o più assi ».

Art. 4.

Nel terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1959, n. 393, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade ».

Art. 5.

Il terzo ed il quarto alinea del punto 4) dell'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli autoveicoli o i motoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici e per i veicoli di cui alla lettera *l*) dell'articolo 26 ed alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28 del testo unico si possono consentire sbalzi superiori alla metà del passo se riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si intende per passo di un veicolo a due assi la distanza tra i centri degli assi. Si intende per passo di un rimorchio o semirimorchio, ad un asse o più assi ravvicinati, la distanza fra la verticale passante per il punto di appoggio sul veicolo trattore e l'asse a terra, ovvero la mezzeria degli assi a terra ».

Art. 6.

Nell'articolo 257 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, dopo l'ultimo è inserito il seguente comma:

« Nel traino di rimorchi di cui all'articolo 28, lettere *e*) ed *f*), del testo unico, effettuato con autoveicoli di cui alle lettere *a*), *c*) ed *l*) dell'articolo 26 dello stesso testo unico, il peso complessivo del rimorchio non deve superare inoltre la tara del veicolo trattore ».

Art. 7.

I precedenti articoli 3 e 6 si applicano ai veicoli che sono omologati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono essere rilasciate nuove immatricolazioni a veicoli che non rispondano alle prescrizioni di cui agli articoli citati nel primo comma.